

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
TAXI CON AUTOVETTURA ED IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE**

SOMMARIO

CAPO I - IL SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE	4
ART. 1	4
Oggetto del Regolamento	4
ART. 2	4
Definizione del servizio	4
ART. 3	4
Condizioni d'esercizio.	4
ART. 4	5
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	5
ART. 5	5
Ambiti operativi territoriali	5
ART. 6	5
Determinazione del contingente numerico.	5
CAPO II - ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O DELL' AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	6
ART. 7	6
Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.	6
ART. 8	6
Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.	6
ART. 9	6
Contenuti del Bando.	6
ART. 10	7
Presentazione delle domande e requisiti necessari.	7
Art.11	8
Titoli oggetto di valutazione	8
ART. 12	8
Commissione di concorso per l'assegnazione ed il rilascio delle licenze o autorizzazioni.	8
ART. 13	8
Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione.	8
ART. 14	8
Titoli di preferenza	8
ART. 15	9
Inizio del servizio	9
ART. 16	9
Validità della licenza e dell'autorizzazione	9
ART. 17	9
Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione	9
ART. 18	10
Comportamento del conducente in servizio	10
ART. 19	10
Interruzione del trasporto	10
ART. 20	10
Trasporto degli handicappati	10
ART. 21	10
Tariffe e Tassametro	10
ART. 22	11
Turni ed orari di servizio	11
ART. 23	11
Trasporti bagagli e animali	11
ART. 24	11
Forza pubblica	11
CAPO III - ILLECITI E SANZIONI	12
ART. 25	12
Vigilanza	12
ART. 26	12
Diffida	12
ART. 27	12
Sanzioni	12

ART. 28	12
Sospensione della licenza e dell'autorizzazione	12
ART. 29	13
Revoca della licenza o dell'autorizzazione	13
ART. 30	13
Procedimento sanzionatorio	13
Art.31	13
Decadenza della licenza o autorizzazione	13
ART. 32	14
Irrogazione delle sanzioni	14
CAPO IV - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI MEZZI	14
ART. 33	14
Idoneità	14
ART. 34	14
Colorazione esterna del taxi	14
ART. 35	15
Autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente	15
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 36	15
Pubblicità del Regolamento	15
ART. 37	15
Abrogazione di norme preesistenti	15

CAPO I - IL SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n.21 e delle Leggi regionali delle Marche nn. 35/97, 10/98 e 45/98:

- a) Il servizio di taxi con autovettura;
- b) Il servizio di noleggio di veicoli con conducente fino a 9 posti.

ART. 2

Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Essi, di norma, vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta .

2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio di veicoli con conducente con un massimo di 9 persone trasportate compreso il conducente, così come definiti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n.21.

ART. 3

Condizioni d'esercizio.

1. I servizi di taxi e di noleggio di veicoli con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona, fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 21/92

2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8, della Legge 21/92 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente appositamente vigenti al momento del rilascio.

3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

4. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune, previa corresponsione della relativa spesa, rilascia un contrassegno del tipo approvato, contenente quanto segue:

- a) il nome del Comune,
- b) stemma del Comune,
- c) il nome del titolare della licenza o autorizzazione,
- d) numero della licenza o autorizzazione.

5. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

6. Costituisce requisito indispensabile, per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, l'iscrizione al ruolo di cui all'art.6 della legge 21/92.

7. I servizi devono essere esercitati, di norma, direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione; sono, tuttavia, ammesse sostituzioni nei modi e nei casi previsti dall'art.10 della legge 21/92 e dall'art.19 del presente regolamento

8. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza.

9. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

10. Il requisito dell'idoneità professionale, comprovato dall'iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 della Legge 21/92, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

ART. 4

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale, intercorrente tra l'esercente la linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, regolarmente approvato dall'Ente concedente il servizio di linea e disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 5

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea e negli altri Stati ove, a condizione di reciprocità i regolamenti di tali Enti lo consentono. Il rientro in sede dovrà essere espletato a vuoto ovvero con il medesimo cliente.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio di taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono, di norma, effettuate presso le rispettive rimesse.
4. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di taxi, avviene in luogo pubblico, in apposite aree di sosta individuate da apposita segnaletica e stabilite con ordinanza della Polizia Municipale.
5. I tassisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene nello stesso ordine. E', tuttavia, facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi.
6. L'uso delle aree di sosta può essere vietato, con ordinanza, per motivi di sicurezza pubblica o di circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.
7. Lo stazionamento delle autovetture di noleggio con conducente avviene all'interno delle rimesse, situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, ove i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.
8. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono, di norma, effettuate presso le rispettive rimesse.
9. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

ART. 6

Determinazione del contingente numerico.

1. Con il presente regolamento sulla base dell'entità della popolazione e della sua distribuzione all'interno del territorio comunale, della distanza del Comune dalla stazione ferroviaria più vicina, della capienza dei mezzi di trasporto pubblico, dell'entità degli autoservizi di linea esistenti nel territorio Comunale, del numero e dell'importanza delle attività turistiche, ricreative, commerciali,

industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali che si svolgono nel Comune, il Consiglio Comunale determina il numero delle licenze o autorizzazioni concedibili come segue:

- a) licenze per servizio di taxi con autovettura: n. 3 (tre);
- b) autorizzazioni per il noleggio di autovetture con conducente: n. 4 (quattro);

2. Le licenze o autorizzazioni concedibili per tali servizi si distinguono facendo riferimento all'art. 85 della classifica dei veicoli di cui all'art. 47, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

CAPO II - ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O DELL' AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 7

Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.

1. Possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o noleggio da rimessa con conducente, tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Europea, a condizione di reciprocità nonché gli extracomunitari con permesso di soggiorno e tutti gli altri requisiti di rito.

ART. 8

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate, in seguito a pubblico concorso per titoli, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

2. Il concorso deve essere indetto entro 150 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad un aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato nel Bollettino della regione. Resta ferma, in ogni caso, la validità triennale della graduatoria prevista dall' art.13 del presente regolamento, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

3. In sede di prima applicazione, il concorso per l'assegnazione delle licenze delle autorizzazioni suddette sarà indetto entro 150 giorni decorrenti dalla data di esecutività del presente regolamento.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione.

5. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/92 della Provincia di Ascoli Piceno. Nel caso di iscrizione fuori Provincia, spettano al richiedente gli adempimenti necessari per l'iscrizione d'ufficio nel ruolo della locale Camera di Commercio.

6. Il Bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, verrà pubblicato, per trenta giorni, all'Albo Pretorio Comunale nonché:

- a) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
- b) inviato, per la pubblicazione, nei comuni contermini.

ART. 9

Contenuti del Bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle licenze e/o autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande presentate.

ART. 10

Presentazione delle domande e requisiti necessari.

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate al Responsabile del Servizio, su carta legale e nel rispetto delle norme contenute nella legge 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione di certificazione attestante l'iscrizione dell'interessato al ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/1992, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403, così come chiarita dal Ministero dell'Interno con la circolare del 02/02/1999, n. 2;
- b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.16 del presente Regolamento;
- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada,
- b) essere iscritti al Registro delle ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al registro delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 443/85 per le imprese già esercenti attività
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione d'esercizio;
- d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune che rilascia la autorizzazione di noleggio con conducente;
- e) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno cinque anni.
- f) Aver completato la scuola dell'obbligo.

3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

- a) essere incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 1423/56; 575/65, 646/72, 726/82;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni saranno oggetto di verifica d'ufficio, a meno che ciò non sia possibile, nel qual caso il richiedente dovrà presentare un'autocertificazione autentica rilasciata, da uffici pubblici o da privati, che sono in possesso degli atti o che sono a conoscenza di fatti oggetto della certificazione medesima, di data non anteriore a 6 (sei) mesi. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva ed abbreviata previste dalla legge 04/01/1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con le disposizioni previste dalla legge 15/01/1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti

richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

5. Non possono essere accolte domande per ottenere la licenza o l'autorizzazione se non a seguito della pubblicazione del bando.

Art.11

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le licenze o delle autorizzazioni comunali per l'esercizio dei servizi di taxi o di noleggio con conducente, la Commissione di concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno riportato:

- a) per il titolo di cui alla lettera a), dell'art. 14 del presente regolamento: 2 punti per ogni anno di servizio con un massimo di punti 10;
- b) per il titolo di cui alla lettera b), dell'art. 14 del presente regolamento: punti 1;
- c) per il titolo di cui alla lettera c), dell'art. 14 del presente regolamento: punti n. 1.

2. Coloro che saranno in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, lett. d) o e) del presente regolamento avranno priorità assoluta nell'assegnazione delle licenze o autorizzazioni a prescindere dal punteggio conseguito.

3. Non può in alcun caso costituire titolo di valutazione la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

ART. 12

Commissione di concorso per l'assegnazione ed il rilascio delle licenze o autorizzazioni.

1. Con provvedimento del competente organo comunale è nominata una commissione di concorso di 3 membri, tra i quali il Responsabile del servizio stesso con funzione di Presidente e 2 esperti del settore.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

3. La commissione opera come collegio perfetto.

4. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande di ammissione prima di procedere alla formazione della relativa graduatoria.

5. Una volta definite le graduatorie, nell'ambito di ognuna di esse, le licenze o le autorizzazioni sono assegnate in misura di una per ciascun candidato, cominciando dal primo della graduatoria.

6. Qualora nel contesto della graduatoria si verificano situazioni di parità fra due o più candidati, si procede a sorteggio.

7. Il verbale di aggiudicazione formulato dalla Commissione costituisce parere, del quale il funzionario si avvale per determinare l'assegnazione.

8. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione ha validità di anni 3 (tre). I posti di organico che si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 13

Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

1. Il Responsabile del Servizio, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 12, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

2. La graduatoria di merito redatta dalla predetta Commissione ha validità di tre anni. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 14

Titoli di preferenza

1. Nell'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali nell'ordine :

- a) l'essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;

- b) l'essere associati (per il servizio di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese, purché le stesse siano esercenti;
- c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- d) l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto di guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi (per il rilascio della licenza di taxi);
- e) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi (per il rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente).

ART. 15

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non aver la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

ART. 16

Validità della licenza e dell'autorizzazione

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute, anche prima dei suddetti termini di controllo, nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
3. Ogni anno dovrà essere presentata la dichiarazione di prosecuzione dell'attività con l'apposito modello predisposto dagli uffici comunali, dichiarando, fra l'altro, il mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento.

ART. 17

Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione deve essere comunicato al Responsabile del Servizio, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 21/92, è autorizzato dal Responsabile del Servizio alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito, agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti, l'esercizio provvisorio, mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della Legge 21/92, per gli eredi dei titolari. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art.9 della Legge 21/92, o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono far domanda al Comune per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione

successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente, altra licenza od autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 18

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura "taxi", la condizione di taxi libero o occupato.
2. E' fatto divieto di:
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.
3. Restano a carico dei titolari della licenza o autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 19

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 20

Trasporto degli handicappati

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap, e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità
2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 503/96.

ART. 21

Tariffe e Tassometro

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate, annualmente, dalla Giunta Comunale in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento, e remunerazione del capitale, etc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il Funzionamento a base multipla deve essere comandato con congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
 - b) deve essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in lire italiane e in euro.
3. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che, sia l'autista, sia l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
4. Il tassametro deve essere sottoposto a verifica da parte della Polizia Municipale, la quale si servirà di apposita officina autorizzata per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria.
5. Il tassametro deve:
 - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall'utente;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
6. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
8. E' data facoltà d'installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.
9. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dalla Giunta Comunale e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
10. Nel caso di servizi integrativi o sostitutivi del servizio di linea effettuati (con taxi o con noleggio con conducente), per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

ART. 22

Turni ed orari di servizio

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dalla Giunta Comunale.

ART. 23

Trasporti bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio, altresì, e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

ART. 24

Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato sarà assoggettata alle tariffe vigenti.

CAPO III - ILLECITI E SANZIONI

ART. 25 **Vigilanza**

1. Il responsabile del servizio e la Polizia Municipale vigilano sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Essi possono promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

ART. 26 **Diffida**

1. Il Responsabile del Servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Comune;
- e) si procuri, con continuità e stabilità il servizio nel territorio di altri Comuni;

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 27 **Sanzioni**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 13 della legge regionale delle Marche n. 10 del 06/04/1998.

2. La sanzione è applicata dal Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.

3. E' ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

ART. 28 **Sospensione della licenza e dell'autorizzazione**

1. La licenza o l'autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Comune, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento;
- c) utilizzo per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati, salvo autorizzazione da parte comunale;
- d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti e non sottoposto a controllo periodico;
- e) fermi il veicolo, interrompa il servizio, o devii di propria iniziativa il percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza o autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

ART. 29

Revoca della licenza o dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento e della legge n.21/1992;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 17 del presente Regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio ;
 - g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
2. La licenza o autorizzazione è, altresì , soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'art. 10 del presente regolamento.
3. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

ART. 30

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida sospensione e revoca, sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca delle licenze e/o delle autorizzazioni, debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il Responsabile del Servizio decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

Art.31

Decadenza della licenza o autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15 del presente regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 15 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17 del presente regolamento;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi.
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore ai quattro mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 32
Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente Capo devono essere irrogate nel rispetto di quanto appositamente previsto dalla vigente normativa.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

CAPO IV - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI MEZZI

ART. 33
Idoneità

1. Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio di taxi o noleggio con conducente debbono:
 - a) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno;
 - c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - d) esser muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.
2. Gli organi della M.C.T.C. espletano le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
3. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Responsabile del Servizio, è tenuto al ripristino delle condizioni del suddetto od alla sua sostituzione. In mancanza, il Responsabile del Servizio, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento.
4. Nel corso del periodo normale della durata della licenza o autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione d'esercizio deve essere apposta la notazione relativa alla modifica intervenuta.
5. Gli automezzi adibiti ai servizi di trasporto disciplinati dal presente regolamento, debbono possedere, le caratteristiche previste, tra l'altro, dall'art. 12 della legge n.21/92.

ART. 34
Colorazione esterna del taxi

1. Ai sensi del D.M. del 19/11/1992, pubblicato sulla G.U. n.283 del 1° dicembre 1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal primo gennaio 1993, deve essere bianca.
2. L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali, ad esempio, le fasce laterali paraurti.
3. Le autovetture debbono recare una fascia policroma, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali con un'altezza di sei (6) centimetri.
4. Sulle fiancate sono altresì ammesse scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del Comune. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cmq.

ART. 35

Autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente

1. Le autovetture da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente espongono, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione di un numero progressivo.
2. Le predette targhe saranno fornite dalla Polizia Municipale, previa corresponsione della relativa spesa.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 37

Abrogazione di norme preesistenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate dal comune, incompatibili con il regolamento stesso.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
TAXI CON AUTOVETTURA ED IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE**

Il presente regolamento:

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 10 in data 5 aprile 2001;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09/04/2001 al 23/04/2001;
- 3) E' stato esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 17/07/2001, prot. n. 1268/2001, *"visti i chiarimenti forniti con atto C.C. n° 16 del 09.07.2001"*;
- 4) E' stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 9 luglio 2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 17/07/2001, prot. 2536/2001;
- 5) E' entrato in vigore in data 17/07/2001.

Grottazzolina, li 17/07/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ferrini Giandomenico)